

3/2020 PIANO DEL CONSUMATORE

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO

Il Giudice Dott. Pietro Spera,

VISTO il ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012, proposto da **Victor Gabriel MOREIRA ROMERO**, elettivamente domiciliato in Genova, Via Peschiera 22, presso e nello studio degli Avv.ti Diego Dapelo e Stefano Fadda, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso;

RILEVATO:

- che il piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 bis, comma 1, della L. 3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano atti in frode ai creditori;
- che i pagamenti sono previsti nell'arco del quadriennio e che l'attivo discende da una quota delle disponibilità mensili del debitore;
- che è previsto il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione e del creditore privilegiato Comune di Genova per la TARI e della percentuale del 4,51 % del creditore chirografario UNICREDIT BANCA;
- che è stata depositata la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del professionista nominato per la composizione della crisi;
- che nessun creditore ha sollevato contestazioni nei termini di cui all'art. 12 bis;

RITENUTO:

- che sussistono i presupposti di cui all'art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012;
- che risulta escluso - allo stato degli atti - che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano proposto da Victor Gabriel MOREIRA ROMERO, nato a La Mana (Ecuador) il 13/9/1986, C.F. MRRVTR86P13Z605C, depositato il 14/2/2020;

NOMINA liquidatore, per l'esecuzione del piano e dei pagamenti ivi previsti, il medesimo professionista già nominato OCC, Dott. Carlo BATTISTONI;

DISPONE che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che



dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio,
secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Genova, 22/9/2020.

Il Giudice
Pietro Spera

